Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241

TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE FUNZIONALI AI TERRITORI AD ALTA VULNERABILITÀ,

ROMA CAPITALE,

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA

Il Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità (di seguito denominato anche solo "Commissario Straordinario") Prefetto Fabio Ciciliano, domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, Piazza Colonna, n. 370

e

Roma Capitale, rappresentata dal dott. Antonio Lanza, Direttore ad interim della Direzione Servizi Elettorali con correlata U.O. "Periferie e Città in 15 minuti "di Roma Capitale, domiciliato per la carica presso Roma Capitale Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati in Roma, Via Luigi Petroselli, n. 50

e

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di ROMA, (di seguito denominato anche solo "ATER Roma") rappresentata dal Direttore Generale Arch. Marco Rocchi domiciliato per la carica presso la sede istituzionale in Roma, Lungotevere Tor di Nona, 1;

di seguito congiuntamente le Parti,

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante "*Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza",* in particolare, all'articolo 1 prevede che:

- al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, al Commissario straordinario è demandato il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo - Borgo Nuovo;
- il Piano Straordinario è predisposto dal Commissario straordinario entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 208/2024, d'intesa con i Comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri;
- per la realizzazione del Piano Straordinario è autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, e che e con la delibera di approvazione del Piano Straordinario sono assegnate le risorse previste dalla norma e stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse, fermo restando che, per la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano Straordinario possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni, dai Comuni e da altri enti o istituzioni locali e nazionali;
- per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Straordinario, il Commissario straordinario provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

- per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 recante *"Approvazione del Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20"*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025 recante "*Piano di attività per la caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti nei territori della cosiddetta "Terra dei Fuochi" (province di Napoli e Caserta), che aggiorna il Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale approvato con delibera del 28 marzo 2025, per un importo complessivo di 10 milioni di euro a valere sul FSC 2021–2027*";

VISTO che gli interventi oggetto del piano riguardanti Roma Quartiere Alessandrino – Quarticciolo sono stati definiti d'intesa con Roma Capitale e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 e, in particolare, per il Quartiere Alessandrino-Quarticciolo del Comune di Roma;

VISTO che taluni tra i programmati interventi, indicati nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025, così come aggiornata dalla citata deliberazione del 28 agosto 2025, riguardano immobili di cui ATER Roma è titolare di diritto di proprietà ed ente gestore ex lege;

CONSIDERATO che, al fine di definire ogni aspetto propedeutico alla progettazione nonché all'attuazione del Piano straordinario, risulta necessario pervenire alla definizione di specifico Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15, della legge 7.08.1990, n. 241;

PREMESSO che le parti, nell'ambito delle rispettive responsabilità istituzionali, intendono con il presente atto definire la linea di collaborazione al fine di garantire il conseguimento dell'interesse pubblico comune,

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo
Con riferimento agli interventi di riqualificazione e successivo allestimento di attività funzionali riguardanti gli immobili di cui ATER Roma è titolare di diritto di proprietà ed ente gestore *ex lege* siti in Roma, indicati nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025, così come aggiornata dalla citata deliberazione del 28 agosto 2025, il Commissario straordinario, Roma Capitale e ATER Roma assicurano lo sviluppo dei reciproci rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale e ambientale programmati, per la Città di Roma, Quartiere Alessandrino-Quarticciolo.

Art. 3 – Impegno delle Parti
Le Parti di cui al presente Accordo assumono, ciascuno per quanto di propria competenza, l'impegno di compiere tutte le attività definite nel medesimo.
Il Commissario Straordinario provvede a:
a. nominare, revocare, sostituire il R.U.P. per la realizzazione degli interventi, su proposta di Roma Capitale o di ATER Roma;
b. emettere le decisioni di contrarre ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 su indicazione del R.U.P.;
c. effettuare i sopralluoghi congiunti sui luoghi interessati agli interventi;
d. autorizzare l'emissione delle relative fatture elettroniche e adottare le conseguenti atti di pagamento, a seguito della trasmissione della documentazione attestante l'esigibilità del credito, sottoscritta dal R.U.P.;
e. effettuare i pagamenti, impiegando l'applicativo Or.Te.S. (Ordinativi di Tesoreria Statale) reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze con le somme tratte dalla contabilità speciale.

Roma Capitale provvede a:
a. effettuare sopralluoghi congiunti sui luoghi interessati agli interventi, ai quali le Parti hanno l'obbligo di partecipare;
b. concordare, in esecuzione di precipuo e preventivo indirizzo politico reso dai competenti Organi politici dell'ente capitolino, con ATER Roma e presentare al Commissario straordinario il piano dei lavori che saranno oggetto di svolgimento negli immobili oggetto di riqualificazione, concordandone, parimenti, il cronoprogramma di realizzazione e le relative fasi attuative;
c. tenere informato costantemente il Commissario straordinario in relazione a tutte le fasi significative degli interventi.

ATER Roma provvede a:
a. designare un proprio referente, qualora non coincidente con la figura del R.U.P., il quale garantirà ogni interlocuzione con la struttura commissariale e con Roma Capitale per le tematiche esclusivamente inerenti al piano straordinario;
b. comunicare gli immobili di interesse e funzionali al Piano straordinario che sono nelle loro disponibilità;

c. fornire, con riferimento agli immobili oggetto dei lavori, ogni eventuale dato e informazione di cui è in possesso, utile all'avvio delle procedure di gara nel comune intento di accelerare l'intero procedimento realizzativo;
d. rendere disponibili e prontamente accessibili i medesimi immobili;
e. fornire supporto alla struttura commissariale per la corretta individuazione degli interventi e la predisposizione del piano delle attività da porre in essere;
f. concordare con Roma Capitale e presentare al Commissario straordinario il piano delle attività che saranno oggetto di svolgimento negli immobili oggetto di riqualificazione, concordandone, parimenti, il cronoprogramma di realizzazione e le relative fasi attuative
g. gestire gli immobili, una volta riqualificati, in coerenza con le finalità previste dal Piano straordinario.

Art. 4 – Copertura Finanziaria
Le risorse a disposizione sono nella disponibilità del Commissario straordinario a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024 n. 208, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025 n. 20.

Art. 5 – Proprietà delle Opere – Gestione delle Opere
Gli immobili sono di proprietà di ATER Roma che ne rimarrà in possesso anche successivamente agli interventi di riqualificazione previsti. Nessun onere potrà essere posto a carico del Commissario straordinario successivamente alla consegna degli immobili oggetto di riqualificazione.

Art. 6 – Efficacia
Il presente atto assume efficacia all'atto della sottoscrizione.

Art. 7 – Durata dell'Accordo
Il presente Accordo ha durata sino alla realizzazione e completamento di tutte le opere previste dal Piano straordinario e comunque non oltre il termine previsto all'art. 1, comma 3 del decreto-legge 31 dicembre 2024 n. 208. All'atto della cessazione dell'incarico del Commissario straordinario, il presente Accordo conserverà la sua validità tra le restanti Parti firmatarie.

Art. 8 – Recesso
Ciascuna parte può esercitare l'azione di recesso dall'Accordo medesimo da comunicarsi in forma scritta, attraverso posta elettronica certificata, con almeno 3 (tre) mesi di anticipo.

Art. 9 – Riservatezza
Le Parti si obbligano a mantenere riservata qualsivoglia notizia della quale dovessero venire a conoscenza in conseguenza della sottoscrizione e dell'esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione delle informazioni che risultino già di dominio pubblico.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto di qualificarsi come autonomi e distinti titolari del trattamento dei dati personali per l'esecuzione della Convenzione, in quanto ciascuna decide autonomamente in merito alle finalità e ai mezzi del trattamento. Pertanto, grava autonomamente su ciascuna delle Parti l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati”, ivi compresi gli obblighi di comunicazione e di esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Art. 11 – Controversie

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e all’applicazione del presente Atto, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.

Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 133, lett. a), del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 12 – Modifiche

Le modifiche al presente accordo dovranno risultare da apposito atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti.

Art. 13 – Comunicazioni tra le Parti

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà essere effettuata mediante messaggio di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

a. per il Commissario Straordinario: commissarioperiferie@pec.governo.it;
b. per Roma Capitale: …….;
c. per ATER Roma: direzione.generale@cert.aterroma.it

Art. 14 – Firma digitale e pubblicazione

Il presente Accordo viene sottoscritto in modalità elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale dalle Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall’art. 15, comma 2-bis, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente Accordo sarà pubblicato nelle modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Addì, _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario straordinario Pref. Fabio Ciciliano

CICILIANO FABIO
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
19.12.2025 15:03:22 GMT+01:00

Per Roma Capitale il Direttore ad interim dott. Antonio Lanza

ANTONIO LANZA

Per ATER Roma il Direttore Generale arch. Marco Rocchi

Marco ROCCHI
18.12.2025 14:57:58 GMT+01:00